REGOLAMENTO (CEE) N. 1832/85 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/84 (4), deve essere adattato in seguito alle ultime modifiche del regolamento (CEE) n. 1431/82;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede un aiuto comunitario per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali, aiuto che è uguale ad una parte della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto e il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia; che l'articolo 4 del suddetto regolamento prevede la possibilità di adeguare questo prezzo in funzione dei prezzi dei prodotti concorrenti; che è opportuno fissare le percentuali della differenza tra i prezzi che determinano l'importo dell'aiuto; che, per garantire la continuità nel regime, occorre prevedere che queste percentuali si applichino a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1485/85; che è opportuno precisare le condizioni alle quali può aver luogo l'adeguamento del prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia;

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo di obiettivo e del prezzo minimo; che è opportuno lasciare all'utilizzatore la possibilità di scegliere il giorno per il quale desidera beneficiare dell'aiuto; che occorre pertanto poterne fissare in anticipo l'importo in funzione dell'evoluzione dei prezzi; che, ai fini di una corretta amministrazione, è opportuno istituire certificati che attestino la fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto; che in tal caso, per evitare operazioni speculative, occorre subordinare il rilascio del certificato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno da parte dell'utilizzatore di chiedere l'identificazione dei prodotti durante il periodo di validità del certificato; che è opportuno prevedere la possibilità di sospendere la fissazione anticipata dell'aiuto in caso di situazione anormale sul mercato dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure transitorie all'atto del passaggio dal regime in vigore a quello previsto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2036/82 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

« Inoltre, se i corsi di taluni prodotti concorrenti sono tali da renderli particolarmente attraenti e qualora ne risultino o possano risultare difficoltà per lo smercio dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci prodotti nella Comunità, si può procedere ad un adeguamento del prezzo medio in modo da mantenere eque condizioni di concorrenza.

Tale adeguamento può essere differenziato a seconda che si tratti di piselli, di fave e di favette o di lupini dolci, se le difficoltà di smercio riguardano o possono riguardare più in particolare uno o più di questi prodotti. »;

2) il testo dell'articolo 3, punto 2, è sosituito dal testo seguente:

« 2) dichiarazione di consegna: la dichiarazione in cui il primo acquirente certifica:

— la quantità dei prodotti consegnati dal produttore e la data della consegna,

— le condizioni di prezzo che figurano nel contratto. Tali condizioni comprendono, tra l'altro, qualora la consegna abbia avuto luogo nel corso del periodo durante il quale

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 3.

si applicano le maggiorazioni mensili, un prezzo che è almeno uguale al prezzo minimo valido all'inizio della campagna, aumentato di un importo uguale alla somma delle maggiorazioni mensili da applicare in funzione del mese di consegna. » ;

3) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente :

« 6. identificazione : atto con il quale l'organismo competente dello Stato membro attesta, su richiesta dell'interessato, che, per il quantitativo dei piselli, delle fave, delle favette o dei lupini dolci che forma oggetto della domanda e che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno della presentazione della domanda. » ;

4) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 3 bis*

La parte della differenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissata :

— al 45 % per i piselli, le fave e le favette ;

— al 60 % i lupini dolci. » ;

5) il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. L'organismo designato dallo Stato membro, dopo aver verificato la dichiarazione, rilascia al primo acquirente un certificato attestante che, per il quantitativo consegnato dal produttore, quest'ultimo ha beneficiato almeno del prezzo minimo, adeguato, se del caso, delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 » ;

6) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

1. Nel caso di cui all'articolo 4, l'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui l'interessato presenta all'organismo competente dello Stato membro la domanda di identificazione dei piselli, delle fave, delle favette o dei lupini dolci.

L'identificazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci è effettuata dopo la loro entrata nell'impresa dell'utilizzatore e prima della loro utilizzazione.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto valido il giorno della presentazione della domanda del certificato di cui al paragrafo 4, adeguato in conformità del paragrafo 3, è applicato, su richiesta dell'interessato, ai quantitativi di piselli, di fave, di favette e di lupini dolci identificati durante il periodo di validità del certificato.

3. In caso di fissazione anticipata dell'aiuto, l'importo dell'aiuto valido il giorno della presentazione della domanda del certificato di aiuto, è adeguato,

— per quanto concerne i prodotti per i quali è fissato un prezzo d'obiettivo, della differenza tra il prezzo d'obiettivo valido in questo stesso giorno e quello valido il giorno della presentazione della domanda di identificazione,

— per quanto concerne i prodotti per i quali è fissato un prezzo limite per l'aiuto, della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto valido in questo stesso giorno e quello valido il giorno della presentazione della domanda di identificazione, cui si applica, a seconda dei prodotti, una delle percentuali di cui all'articolo 3 bis, nonché un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine sul mercato mondiale, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 1, cui si applica pure, a seconda dei prodotti, una delle percentuali di cui all'articolo 3 bis.

4. È istituito un certificato di aiuto, attestante la fissazione anticipata dell'importo di tale aiuto. Il certificato è rilasciato da ogni Stato membro a qualsiasi utilizzatore riconosciuto che ne faccia domanda e che sia situato sul suo territorio.

Il certificato di aiuto è valido in tutta la Comunità. Tuttavia, nell'attesa della elaborazione del formulario comunitario, e al più tardi fino al 31 dicembre 1985, il certificato di aiuto è valido solo sul territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno dell'utilizzatore di chiedere l'identificazione dei piselli, delle fave, delle favette o dei lupini dolci durante il periodo di validità del certificato e che, salvo caso di forza maggiore, è incamerata totalmente o parzialmente, se, entro tale termine, la domanda di identificazione non è effettuata o è effettuata solo in parte.

Il periodo di validità del certificato di aiuto, che può essere differente a seconda che si tratti di prodotti per i quali è fissato un prezzo d'obiettivo o di prodotti per i quali è fissato un prezzo limite per l'aiuto, nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei certificati, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

5. L'importo dell'aiuto da versare è :

a) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e c), quello fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 ;

b) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e d), quello fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82. » ;

7) è aggiunto l'articolo seguente :

« *Articolo 6 bis :*

1. In caso di situazione anormale sul mercato comunitario dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci, qualora tale situazione provochi o rischi di provocare una perturbazione del normale smercio dei prodotti raccolti nella Comunità, può essere deciso, ove il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non sia stato ancora rilasciato, di sospendere la fissazione anticipata di tale importo per il periodo necessario al ristabilimenti dell'equilibrio del mercato.

2. La sospensione della fissazione anticipata è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Tuttavia, in caso di urgenza, la Commissione può decidere tale sospensione. In tali caso, essa non può superare un periodo di sette giorni. » ;

8) il testo dell'articolo 10, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, in caso di vendita dei prodotti da parte del produttore, l'aiuto può essere concesso in anticipo se è costituita una sufficiente garanzia e fatto salvo il rispetto delle altre condizioni che saranno stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78. ».

Articolo 2

Qualora risultino necessarie misure transitorie esse sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 3, che è applicabile a decorrere dal 13 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BIONDI